



# COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09Reg. Del.

<b>OGGETTO:</b>	Art. 246 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di San Calogero conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000.
-----------------	---

L'anno **duemila diciassette** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle **ore 18,50** in San Calogero e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal messo comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica, sessione ordinaria.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta presente il Sindaco

**Avv. Nicola Brosio**

**Risultano presenti i signori consiglieri:**

Ventrici Natale Domiziano  
Sposaro Gregorio  
Varone Sandro  
Bertuccio Santo  
Zinnà Antonio  
Ranieli Pasquale  
Calabria Antonio  
Cocciolo Giuseppe  
Maruca Giuseppe  
Preiti Giuseppe  
Stagno Gaudenzio  
Zinnà Vincenzo

Presente	Assente
si	
si	
si	
SI	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
	si
	si

per un totale di n° 08 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 12 in carica.

Risulta presente l'Assessore esterno Occhiato Maria Concetta, senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Domenico ARENA** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Assume la Presidenza l'**Ing. Antonio Calabria** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL SINDACO

Sulla base degli atti d'ufficio riferisce al Consiglio Comunale le circostanze che hanno condotto alla odierna deliberazione ed in particolare quanto accaduto in relazione alla vertenza di cui appresso;

### RICORDA CHE :

1. In data 12.1.1984 con deliberazione nr. 115 il Consiglio Comunale di San Calogero localizzava in contrada "Piana delle Querce" in un'area di proprietà Romano il luogo da destinare alla realizzazione di un opificio e approvava il relativo progetto che prevedeva la realizzazione di un capannone d'adibire a tale attività (vedasi fascicolo di parte dell'Avv. Ortona);
2. con successiva delibera nr. 48 del 26.3.1985 il Consiglio Comunale di San Calogero approvava il piano particolareggiato insediamenti produttivi località "Piana delle Querce" (vedasi fascicolo di parte dell'Avv. Ortona);
3. in data 04/04/1986 veniva adottato dal Sindaco di San Calogero un provvedimento di occupazione temporanea in via d'urgenza relativo all'immobile denominato "Piano delle Querce", sito in territorio di San Calogero (VV), in catasto Foglio 10 Particelle nn. 309 - 230 - 223 - 232 - 233 per una superficie di Ha 2.88.70 di proprietà esclusiva degli odierni attori contro ricorrenti (a seguito della morte della loro madre Carlizzi Maria) notificato in data 24/04/1986;
4. nei termini previsti anche delle proroghe ex lege la P.A. interessata non portava a compimento la normale procedura espropriativa ma realizzava una strada con impianto d'illuminazione e nel contempo consentiva che sul terreno oggetto venissero effettuati dei lavori di costruzione di un opificio industriale da parte della Società "Natura Industria Alimentari S.p.a." in base ad un accordo stipulato in data 23/05/1986;
5. non essendosi verificata l'irreversibile trasformazione del bene occupato, essendo decorso il termine stabilito dalla legge per l'occupazione d'urgenza, i Sig.ri Romano unitamente alla loro madre, all'epoca usufruttuaria parziaria di 1/3 del terreno, a causa dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione, convenivano in giudizio l'Ente con atto notificato il 03/01/1994 per sentirlo condannare alla restituzione dell'immobile e alla riconduzione in pristino del fondo con la rimozione delle opere realizzate e al risarcimento dei danni per la occupazione divenuta *sine titulo* del loro terreno da quantificarsi fino al momento della riconsegna, oltre interessi e rivalutazione e spese;
6. con comparsa depositata all'udienza del 21/04/1994 la Curatela del Fallimento Natura Industria Alimentari San Calogero S.p.a. svolgeva intervento volontario nel giudizio al fine di sostenere infondata la richiesta fatta degli attori di retrocessione e di riconduzione in pristino dei terreni appropriati;
7. con comparsa depositata all'udienza del 30/06/1994 si costituiva l'Ente, a mezzo dell'avv. Francesco Crupi, il quale riconosceva e dichiarava la disponibilità dell'Amministrazione Comunale convenuta alla restituzione del terreno in favore degli attori e di disattendere le altre richieste di remissione in pristino dello stato dei luoghi e al pagamento dell'indennizzo d'addebitare esclusivamente alla Società Natura S.p.a. già costituita;
8. successivamente, il Comune conferiva incarico di rappresentanza e difesa nel suddetto giudizio anche all'Avv. Leonardo Sganga il quale, con comparsa depositata in data 9/7/2001, concludeva in modo diverso dal primo difensore dell'ente senza addurre un motivo e senza rettificare la precedente difesa, chiedendo: di dichiarare il difetto di

giurisdizione a decidere sulle domande avanzate dalla Curatela del fallimento della Natura Industria Alimentari San Calogero S.p.A. o, comunque, dichiarare la domanda dalla stessa proposta, come improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto; mentre nei confronti degli attori: dichiarare 1) l'incompetenza del Tribunale di Vibo Valentia a decidere sulla domanda di indennizzo per il periodo di occupazione legittima; 2) improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto le domande avanzate con l'atto introduttivo;

9. nel corso del primo procedimento gli attori dichiaravano di non accettare il contraddittorio sulle domande svolte dall'interveniente volontario, né tantomeno su quelle nuove avanzate dal Comune con comparsa depositata il 09/07/2001 a firma dell'avv. Sganga.
10. venivano espletate in corso di causa tre C.T.U., non avendo inizialmente il perito risposto esaurientemente ai quesiti posti;
11. con sentenza nr.160/2010 Cron. 2584/2010 il Tribunale di Vibo Valentia, sulla premessa che il Comune aveva prestato acquiescenza alla restituzione del fondo a suo tempo occupato (vedasi pag.3 del provvedimento), condannava l'Ente a restituire ai Sigg.ri Romano Sergio e Silvia, il fondo di mq. 28.870 sito in località "Piana delle Querce" e censito al catasto al foglio particelle nr. 309,230,223,232 e 233, nonché a rimuovere la strada asfaltata e le opere realizzate per tale fine su tale terreno e di pagare a favore dei Sigg. Romano la somma di €. 22.374,50 per ogni anno o frazione di occupazione del terreno a decorrere dal 15.4.1986 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio per 2/3 a carico del Comune mentre l'altra parte di emolumenti (1/3) ad incombenza della Curatela del Fallimento;
12. avverso tale sentenza il Comune proponeva gravame con atto del 14/04/2011, notificato il 18 aprile successivo, deducendo che:
  - 1) gli attori avevano agito esclusivamente dell'ambito dello schema ablativo, ossia dell'occupazione, mentre il Giudicante aveva basato la decisione su una illegittima occupazione ab origine del fondo incorrendo nel vizio di ultrapetizione con modifica di ufficio sia della causa petendi e delle circostanze di fatto sottese alle pretese degli attori e così riconoscendo il risarcimento del danno non richiesto dagli attori;
  - 2) l'obbligo di restituzione del terreno era stato ampliato, non potendo riguardare porzioni dello stesso che non erano mai state nel possesso o detenzione dell'Ente in quanto quasi tutto il terreno, e particolarmente le parti occupate dell'opificio realizzato dalla ditta Natura S.p.a., erano rimaste nella disponibilità dei proprietari;
  - 3) la strada realizzata dal Comune, in quanto via di accesso al P.I.P., ha una rilevanza pubblica e d'interesse generale e quindi non retrocedibile o, comunque, non poteva essere oggetto di condanna nei suoi confronti per la rimozione essendo di utilità pubblica;
  - 4) il risarcimento del danno per mancato godimento del bene riconosciuto con la sentenza di primo grado a favore dei Sigg. Romano Sergio e Romano Silvia e quantificato in €. 22.734,50 non era dovuto perché la domanda era viziata: a) da ultra petizione perché i Sigg. Romano hanno chiesto la rifusione dell'indennizzo solo per il periodo di occupazione legittima, mentre la domanda è stata accolta per tutto il periodo anche di occupazione dichiarata illegittima e poi perché in primo grado non è stata fatta richiesta di risarcimento danno; b) perché la domanda di indennizzo è stata avanzata dalla Sig.ra Carlizzi e il relativo diritto è stato attribuito ai Sigg. Romano, ledendo così il diritto di godimento della propria madre per la quota di usufrutto posseduta, o comunque perché vi potrebbe essere lesione del diritto di uno di essi; c) infine, perché il Tribunale è incorso in errore nella valutazione del valore del terreno : 1) avendo considerato nella valutazione, per stabilire il risarcimento del danno per mancato godimento o per la occupazione perpetrata dall'Ente,

una parte di terreno rimasta nella disponibilità dei proprietari; 2) per aver attribuito nel giudizio di primo grado un valore elevato al terreno non avendo considerato che l'area è situata fuori dal centro abitato e che lo stesso non era stato lottizzato;

5) la condanna alle spese e competenze avrebbe dovuto essere rettificata non avendo tenuto conto il Tribunale che l'Ente ha chiesto in più occasioni di dover precisare le conclusioni per irrituale ampliamento del *thema decidendum*.

Tanto premesso l'appellante Comune chiedeva all'On.le Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) dichiarare che il Comune di San Calogero possiede solo una parte del fondo di 1.735 mq la cui superficie è inclusa nella strada di accesso al P.I.P. e che detta area non è retrocedibile; b) dichiarare illegittima la parte della sentenza che condanna il Comune a pagare a titolo di risarcimento ai Sigg. Romano la somma di €. 22.374,50 per ogni anno o frazione di anno in cui il bene è stato occupato e precisamente dal 15/04/1986 sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori in quanto domanda non validamente proposta; c) in via subordinata ridurre l'importo a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto di quanto effettivamente occupato dal Comune e del corrispondente valore; d) in ogni caso, detrarre il valore della parte non utilizzata mantenendo a favore degli intestatari, la capacità di produrre reddito data la considerevole estensione e in modo del tutto ridotto ed esiguo; e) in via istruttoria ammettere il rinnovo della CTU al fine di verificare l'esatta estensione del terreno occupato e il corrispondente valore prima dell'occupazione ed ogni elemento utile alla decisione;

13. L'appello veniva notificato anche a Romano Maria Letizia quale erede dell'usufruttuaria (per 1/3) di Carlizzi Maria;
14. Con comparsa contenente appello incidentale notificata il 31/08/2011, si costituiva Romano Silvia in proprio e nella qualità di procuratrice del proprio fratello Romano Sergio e preliminarmente dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande proposte dall'appellante Comune, mentre nel merito chiedeva all'On.le Corte di accogliere le seguenti conclusioni: "rigettare l'infondato, inammissibile, improponibile e dilatorio appello ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto anche nei confronti del Fallimento "Natura industrie Alimentari San Calogero S.p.A". Ove, si possa ritenere legittima la occupazione per il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità determinare la indennità secondo quanto già stabilito dal CTU e riconosciuto in sentenza dal Giudice di 1° grado per ogni anno o frazione di esso in cui il bene è stato occupato o comunque secondo i criteri che verranno ritenuti congrui o di giustizia dichiarando la propria competenza e per l'effetto con condanna alla corresponsione del indennità per il periodo che verrà determinato legittimo; condannare l'Ente o chi di ragione alla riconduzione in pristino stato del fondo con condanna al pagamento dell'equivalente di detto danno o come verrà ritenuto di giustizia o secondo il modo in cui è stato determinato dal CTU in €. 211.555,00 per tale incombente oltre rivalutazione successiva al periodo di determinazione fino alla corresponsione effettiva; o comunque accogliere le conclusioni per come rassegnate nel giudizio di 1° grado alla udienza del 19/10/2009 per le parti di esse non accolte; in via subordinata ove venga ritenuto valido qualche motivo di appello proposto dall'appellante considerare quanto sopra evidenziato e quanto dedotto e richiesto in primo grado per i danni in caso di non restituzione del terreno";
15. Con ordinanza depositata in Cancelleria il Consigliere Dott. Di Pede dichiarava la contumacia del Fallimento Natura Industrie Alimentari San Calogero e Romano Sonia e poi disponeva la notifica dell'appello incidentale depositato da Romano Silvia nei confronti di Romano Sonia. Suspendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata rilevata che la decisione involgeva la situazione di diverse questioni di diritto e la rivalutazione del

corposo materiale istruttorio e rinviava la valutazione di provvedere sulla richiesta di nuova CTU avanzata dall'appellante;

16. all'udienza del 20/02/2012 gli appellati Romano depositavano l'atto di appello incidentale notificato a Romano Sonia e rilevavano che nei confronti della propria sorella non sussisteva alcun litisconsorzio necessario; la stessa non poteva e non può essere considerata parte del giudizio e, pertanto, chiedevano la estromissione dal Giudizio;
17. la causa, poi, veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21 gennaio 2014;
18. con sentenza nr. 296/2014 la Corte di Appello ha integralmente rigettato l'impugnazione principale accogliendo, invece, quella incidentale, con conseguente condanna del Comune di San Calogero, in solido con il Fallimento Natura Industrie Alimentari San Calogero S.p.A., alla rimozione delle opere realizzate da quest'ultima sul fondo di proprietà degli appellati con la motivazione che: il primo motivo di gravame formulato dal Comune di San Calogero: a) è infondato avendo l'Ente realizzato un'illegittima occupazione di suolo di proprietà privata (da destinare a costruzione di impianti industriali sulle aree espropriate) e che era responsabile di ogni conseguenza dovuta all'apprensione e trasformazione del terreno derivante dall'occupazione espropriativa, nonostante non avesse materialmente partecipato alla costruzione delle opere ivi realizzate in considerazione che lo stesso Ente continua a mantenere il possesso giuridico del bene in virtù dell'atto di occupazione per pubblica utilità dell'area, nonostante fosse stato concesso in detenzione a terzi; b) è "inammissibile" perché non proposto nel giudizio di primo grado (e quindi estraneo al "thema decidendum") e poi perché l'Ente convenuto non ha mai contestato il diritto dei Romano alla restituzione del terreno ed ha altresì manifestato la sua disponibilità alla restituzione di tutto il terreno oggetto di occupazione". Il secondo motivo dell'appello principale andava respinto in base al principio che il potere di espropriazione, astrattamente attribuito alla P.A. sorge concretamente a seguito e per effetto della dichiarazione di pubblica utilità, per cui laddove manchi o sia radicalmente nullo ovvero il procedimento ablatorio non si concluda, il diritto di proprietà risorge nella sua pienezza e all'Amministrazione non è più consentito di continuare con il procedimento ablativo. Detta situazione determina che ogni atto adottato debba essere disapplicato dal Giudice ordinario configurandosi una mera occupazione-detenzione illegittima dell'immobile costituente illecito permanente che consente al proprietario del fondo di esperire le azioni restitutorie a tutela della proprietà ai sensi del combinato disposto degli artt. 2058 e 2043 c.c., a nulla rilevando l'esistenza di manufatti su di esso realizzati da un terzo; il terzo articolato motivo di gravame era respinto perché a) non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie un'istanza che possa ritenersi implicitamente contenuta nella domanda introdotta in giudizio; b) con l'atto di citazione gli attori avevano richiesto la condanna al pagamento dell'indennizzo per tutto il periodo di occupazione senza ulteriori specificazioni e che a tal riguardo nessuna censura è stata sollevata dall'Ente nonostante che sia stato, dagli attori, specificato con sede di precisazione delle conclusioni c) l'introduzione per la prima volta in appello della eccezione volta a far accertare una occupazione del terreno a diverso titolo da quello indicato nell'atto introduttivo del primo giudizio, non contestato dallo stesso appellante –convenuto in primo grado viola il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. ed è quindi inammissibile; d) il termine "indennizzo" è stato utilizzato dagli attori per indicare sia il pregiudizio subito da attività lecita sia quello da attività illecita per l'intero periodo di "occupazione", sino alla restituzione del suolo, la questione sollevata dall'Ente attinente la titolarità della situazione giuridica sostanziale della sig.ra Carlizzi è intempestiva e inammissibile perché la questione relativa alla titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotta in giudizio, risolvendosi

nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, non attiene alla legittimazione processuale, ma al merito della lite. Per cui, trattandosi di un'eccezione di merito, la contestazione della titolarità del diritto resta affidata alla disponibilità delle parti e non è rilevabile d'ufficio e pertanto andava sollevata nel giudizio di primo grado. Questione non eccepita in primo grado dall'Ente. La questione riguardante il "quantum" dell'obbligazione risarcitoria che ad avviso dell'appellante sarebbe stata eccessiva va dichiarata inammissibile perché: a) l'eccezione con la quale era stata criticata la liquidazione del risarcimento anche per le porzioni di fondo non occupate dal Comune o rimaste nel possesso dei proprietari è stata formulata per la prima volta nell'atto di appello dopo che lo stesso Ente aveva riconosciuto la totale occupazione del terreno con la sua comparsa di costituzione del 23/03/1994 e dopo che aveva manifestato la sua disponibilità alla restituzione di tutto il terreno occupato in favore degli attori; b) risulta congrua la quantificazione dei danni operata dal CTU tenuto conto del fatto che il privato ha diritto al risarcimento commisurato al valore venale del bene, valore che, nel caso di specie, è stato correttamente calcolato in base alla media dei valori desunti da rogiti notarili concernenti terreni attigui all'immobile oggetto di occupazione, con identica destinazione e stessa situazione di fatto e di diritto al terreno per cui è causa; c) l'eccezione è tardiva e, quindi, inammissibile perché formulata per la prima volta nel giudizio di appello; d) la condanna alle spese di lite è conseguenza dell'esito del giudizio di impugnazione; e) la Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto l'appello incidentale proposto dai sigg. Romano, disponendo l'integrale riduzione in pristino del terreno di proprietà degli appellati, con conseguente rimozione in pristino del terreno di proprietà degli appellati, con conseguente rimozione anche di tutte le opere ivi realizzate da terzi, e non solo della strada asfaltata realizzata dal Comune, così come statuito dal Giudice di primo grado giustificato dal fatto che ogni imputabilità d'illecito compiuto, anche operato da terzi è d'addebitare all'Amministrazione in quanto tuttora detiene i beni in virtù del formale atto (mai modificato o revocato) di occupazione di urgenza per pubblica utilità, con conseguente inopponibilità agli appellati dei rapporti riguardanti il terzo, che ha realizzato un intervento sul suolo di proprietà Romano, e poi ha condannato l'Ente al pagamento delle spese e competenze in giudizio in base al principio di soccombenza;

19. avverso detta sentenza nr.296/2014 (R.G. 553/2011) emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro l'appellante Ente, rimasto soccombente, con atto notificato il 29.8.2014 ha proposto ricorso per Cassazione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATA:

- la deliberazione n. 117 del 26/09/2014 con quale la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall'art. 243 bis comma 1, del D.lgs.267/2000, come introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213
- la deliberazione n. 156 del 18/12/2014 con quale la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha deliberato l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 201/2023 ai sensi dell'art. 243 bis del Tuel;

### DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 593 c/h785 del 07/02/2017, trasmessa al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale della Finanza – Roma, alla Corte dei Conti-Sezione di Controllo per la Calabria- Catanzaro e per conoscenza alla Prefettura di Vibo Valentia, questa Amministrazione, in riferimento al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 156/2014, ha fornito per le valutazioni di competenza i sotto riportati elementi integrativi:

- a) quanto alle dismissioni di immobili e beni dell'ente, valutati complessivamente €. 2.403.694,00 e prudenzialmente iscritti per €. 1.730.180,59, si è accertato che le partite dal n. 01 al n. 16 di cui all'allegato prospetto alla deliberazione Commissariale n. 72 del 12/06/2014, concernenti lotti PIP e quantificati in € 708.935,00, non risultano allo stato essere alienabili, per come attestato dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, in quanto a suo tempo il procedimento non è stato definito, procedura per la quale l'attuale Responsabile dell'Area Servizi al Territorio ha emesso relativo Decreto Sanante pur se privo di copertura finanziaria per le note difficoltà di bilancio;
- b) che ad oggi si è in attesa del reperimento dei fondi per la copertura del Decreto di Acquisizione Sanante ai sensi dell'art. 42bis del T.U. Espropriazioni;

ACCERTATO che lo stato dei conti dell'Ente, a cui si deve aggiungere l'assenza di accordi con i creditoriper un'eventuale rateizzazione dei debiti, conduce questo Consesso, concordemente con l'Organo di Revisione Contabile, ad affermare che il "Pianodi riequilibrio finanziario pluriennale" sopra citato è da ritenersi finanziariamente non sostenibile;

#### PRECISATO:

-che in data 27.03.2017, acquisita agli atti di questo Comune in data 28.03.2017 al prot. n. 1681 c/h785, l'avv. Pasquale Simari, legale del Comune, ha trasmesso copia della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5687/17 di rigetto del ricorso proposto dal Comune (da cui consegue la conferma delle pronunce di condanna portate dalle citate sentenze del Tribunale di Vibo Valentia e della Corte di Appello di Catanzaro per un ammontare presunto, ad oggi, di circa € 1.700.000 a titolo di risarcimento a cui vanno aggiunti gli oneri, ancora da quantificare, necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la restituzione ai proprietari degli immobili occupati);

-che a seguito di un'attenta analisi della condizione economico – finanziaria di questo Comune dalla quale è emersa una situazione finanziaria di particolare gravità in cui lo stesso versa, determinata da uno stato debitorio pregresso che causa l'aumento quotidiano dell'indebitamento verso terzi dovuto all'impossibilità di far fronte tempestivamente ai pagamenti, con deliberazione n. 56 del 30.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha deliberato tra l'altro:

#### DI PRENDERE ATTO:

a) della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 5687/17 di rigetto del ricorso proposto dal Comune e quindi di condanna del Comune di San Calogero alla somma di €.2.700.000,00 circa, (in corso di quantificazione);

b) dell'esistenza di debiti per un ammontare complessivo di €. 3.700.000,00 circa, somma verosimilmente destinata ad aumentare per effetto della maturazione di interessi ed oneri accessori;

c) dell'esistenza dei presupposti per dichiarare il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATO che la riscossione delle entrate proprie risulta essere insufficiente, che i trasferimenti statali, ormai in continua e costante diminuzione in applicazione delle norme sul federalismo fiscale, decrementano inesorabilmente la disponibilità delle risorse finanziarie liquide;

RILEVATO che, nonostante gli sforzi di quest'Amministrazione volti al contenimento delle spese e all'accertamento delle entrate, non si riesce comunque a far fronte alle difficoltà finanziarie sopra esposte;

VISTO che l'art. 162, comma I, del T.U.E.L. stabilisce che "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";

CONSIDERATO:

- *che l'Ente presenta gli elementi tipici dello stato di dissesto finanziario previsto agli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;*
- *che la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce quindi una determinazione vincolata ed ineluttabile, essendosi in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge.*

EVIDENZIATO CHE:

1. l'art. 244 del T.U.E.L. stabilisce che si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e di servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"; difatti, è stato tra l'altro precisato che "a mente dell'articolo 244 del D. Lgs.267/2000, i vari presupposti colà indicati ed affinché si possa addivenire a siffatta dichiarazione sono autonomi tra loro e, quindi, non vi è bisogno che coesistano necessariamente" (cfr. TAR Lazio Roma – sezione II 14/10/2010 n° 32.825);

2. qualora venga verificato lo stato di dissesto finanziario si ha l'obbligo della relativa dichiarazione con conseguente attivazione della procedura di risanamento secondo quanto stabilito dall'art. 247 del T.U.E.L.;

3. il Comune di San Calogero è attualmente esposto ad azioni esecutive da parte dei creditori, con ulteriore aggravio dell'erario comunale e che l'applicazione dell'articolo 248 del T.U.E.L. metterebbe al riparo l'ente da tali azioni e dal rischio di vedere aumentata la consistenza debitoria;

CONSIDERATO:

- che le disponibilità dell'Ente risultano assolutamente inadeguate rispetto alle immediate esigenze di cassa;
- che per la situazione economica e finanziaria sopra descritta l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;



ACCERTATO che, pertanto, l'Ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall'art. 244 del T.U.E.L.18/08/2000 n° 267 per la contemporanea presenza:

1. di un grave disavanzo di amministrazione;
2. di debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può fare validamente fronte;
3. di squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi;
4. di grave difficoltà per l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili.

RICHIAMATO l'art. 246 del T.U.E.L. che prevede l'obbligo della dichiarazione di dissesto, sussistendone le condizioni;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che vengono allegati al presente atto sotto la lett. A);

VISTI:

- la dichiarazione di voto del consigliere Giuseppe Maruca allegato B)
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
- la relazione dell'Organo di Revisione contabile;
- il parere favorevole, allegato, espresso da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n° 09, contrari n° 02 (Maruca Giuseppe e Preiti Giuseppe) astenuti //, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di approvare le premesse alla presente parte dispositiva come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1.di dichiarare ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267 il dissesto finanziario del Comune di San Calogero;

2.di allegare alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, la relazione dell'Organo di Revisione contabile e la relazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Tributaria e Commercio;

3.di comunicare la presente al Tesoriere del Comune di San Calogero per il rispetto delle disposizioni normative in materia di dissesto finanziario previste dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs.267/2000 ed in particolare di quelle concernenti le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del citato D. Lgs.;

4. di comunicare la presente, entro 5 giorni dalla data di esecutività:

- a) Al Ministero dell'Interno;
- b) Alla Procura Regionale della Calabria della Corte dei Conti;
- c) Alla Prefettura di Vibo Valentia

5. di prendere atto, sulla base di quanto sopra esposto, che il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" sopra citato è da ritenersi finanziariamente non sostenibile ;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n° 09, contrari n° 02 (Maruca Giuseppe e Preiti Giuseppe ) astenuti //, espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



# COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

-----  
**PROPOSTA** di deliberazione della Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Art. 246 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di San Calogero conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000.

**AREA SERVIZI AL TERRITORIO** - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile di Area*

**AREA AMMINISTRATIVA** - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile di Area*

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA** Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

*San Calogero, li* 13/04/2017 \_\_\_\_\_

*Il Responsabile di Area \**  
*Dott. Giovanni BALDO*

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO \***  
Ing. Antonio CALABRIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE \***  
Dott. Domenico ARENA

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:**

**è stata pubblicata all'albo pretorio in data** \_\_\_\_\_ **26/04/2017** \_\_\_\_\_

**è divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_ **26/04/2017** \_\_\_\_\_

**San Calogero** \_\_\_\_\_ **26/04/2017** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA \*  
Antonio Pontoriero

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Li.....26/04/2017.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA \*  
Antonio Pontoriero

\* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39